

Edizione di martedì 30 Maggio 2023

IN DIRETTA

[Euroconference In Diretta puntata del 30 maggio 2023](#)
di Euroconference Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

[Eventuale elusività di una scissione non proporzionale asimmetrica](#)
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

[Esclusi dagli Isa 2023 i soggetti che hanno aperto la partita Iva nel 2021](#)
di Alessandro Bonuzzi

RISCOSSIONE

[Definizione delle liti: l'Agenzia delle Entrate nega lo scomputo delle sanzioni](#)
di Domenico Santoro, Gianluca Cristofori

AGEVOLAZIONI

[Immobili "patrimonio" e assegnazione agevolata ai soci](#)
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Competenza temporale dei risarcimenti da sentenze](#)
di Fabio Landuzzi

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Scouting: una nuova esigenza dei professionisti
di **Alessandro Massimelli di MpO & Partners**

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 30 maggio 2023

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



L'appuntamento settimanale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

CASI OPERATIVI

Eventuale elusività di una scissione non proporzionale asimmetrica

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Domanda

Alfa Srl svolge prevalentemente l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici.

Alfa Srl, inoltre, è proprietaria di 2 capannoni, uno piccolo e uno più grande. Tutti e 2 sono utilizzati come magazzino per l'attività svolta.

Le quote di Alfa Srl sono detenute da 2 nuclei familiari:

- famiglia A (un socio-lavoratore) detiene 50% delle quote,
- famiglia B detiene il restante 50% delle quote (madre 16,67%, figlio 16,67% figlio 16,67%).

La famiglia B non presta il suo lavoro nella società.

Inoltre, tra famiglia A e B non esistono legami di parentela.

Si intende riorganizzare la società e scindere il patrimonio di Alfa Srl in modo da dar vita a 2 distinte società, una per ciascuna famiglia.

Si tratterebbe di una scissione parziale non proporzionale asimmetrica in favore di una Srl da costituire *ex novo* (di seguito Beta Srl).

La scissione di Alfa Srl determinerebbe l'assegnazione del capannone più grande, di parte della liquidità e parte dei crediti alla beneficiaria Beta Srl.

Non sono previsti conguagli in denaro a favore dei soci; infatti, i valori economici delle società sono uguali.

Dopo la scissione, la famiglia A detiene 100% delle quote di Alfa Srl il cui oggetto sociale rimane invariato (installazione e manutenzione di impianti elettrici) e la famiglia B detiene 100% delle quote di Beta Srl. Beta Srl avrà per oggetto l'esercizio di attività di gestione di beni immobili, e la locazione di quest'ultimi.

In seguito alla scissione tra Alfa Srl e Beta Srl sarà stipulato un contratto di *rent to buy*, che avrà come oggetto il capannone più grande, di proprietà di Beta Srl pervenuto a essa in sede di scissione.

Si chiede se tale operazione possa costituire abuso di diritto per l'Amministrazione finanziaria con differenti oneri tributari.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Esclusi dagli Isa 2023 i soggetti che hanno aperto la partita Iva nel 2021

di **Alessandro Bonuzzi**



Con i decreti del 21 marzo e dell'8 febbraio 2023 il Ministero delle finanze ha approvato gli **Isa** applicabili a decorrere dal **periodo d'imposta 2022**, riconducibili al comparto dell'agricoltura, del commercio, dei servizi, della manifattura e delle attività professionali.

Dei **175 Isa 2023** complessivi, **87** hanno subito una **revisione**. In particolare, gli Isa revisionati sono:

- **2** per il comparto dell'agricoltura;
- **21** per il comparto del commercio;
- **37** per il comparto sei servizi;
- **22** per il comparto delle manifatture;
- **5** per il comparto dei professionisti.

Gli indici trovano applicazione nei confronti delle imprese e dei professionisti che svolgono un'**attività prevalente** per la quale risulta approvato un Isa, sempreché non presentino una **causa di esclusione**. Per attività prevalente deve intendersi l'**insieme** delle attività, ricomprese nel **medesimo Isa**, dalle quali deriva l'ammontare **prevalente** di ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta.

Le **cause di esclusione** previste a regime **più comuni** sono le seguenti:

- **inizio o cessazione** dell'attività;
- ricavi o compensi **superiori a 164.569 euro**;
- periodo di **non normale svolgimento** dell'attività;
- applicazione del **regime forfettario** o del regime di **vantaggio** oppure di altre tipologie di criteri forfettari di determinazione del reddito;
- esercizio di **2 o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo Isa**, qualora

l'ammontare dei ricavi dichiarati relativi alle attività diverse da quelle prese in considerazione dall'Indice dell'attività prevalente (comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari) sia **superiore al 30%** dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

- classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuti nel modello Isa approvato per l'attività esercitata;
- svolgimento dell'attività d'impresa o professionale con **partecipazione** a un **Gruppo Iva**.

Al fine di tener conto degli **effetti di natura straordinaria** della **crisi economica** e dei **mercati** conseguente al perdurare della diffusione del **Covid-19**, alle **tensioni geopolitiche**, all'**aumento del prezzo dell'energia**, dei **generi alimentari**, delle **materie prime**, nonché dei **tassi di interesse**, il Legislatore, con il D.M. 28 aprile 2023, ha introdotto un'**ulteriore causa di esclusione** dagli Isa 2023, in aggiunta a quelle ordinarie, applicabile ai **soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021**.

Tale causa di esclusione "speciale" è **analoga** a quella prevista per gli Isa 2021 e 2022 con riferimento ai soggetti che avevano aperto la posizione Iva dal 1° gennaio 2019. In sostanza, con ciò, l'esclusione dagli Indici prevista per il primo anno di attività viene **estesa anche al secondo anno di svolgimento dell'attività**.

Attenzione, l'esclusione straordinaria **non fa venir meno l'obbligo di compilare il modello Isa**. Pertanto, i soggetti che intendono avvalersene devono comunque predisporre il modello dichiarativo, in modo che l'Agenzia delle entrate **acquisisca** i dati del periodo d'imposta 2022.

Esempio

La Alfa Srl ha aperto la partita Iva in data 1° giugno 2021. Pertanto, la società:

- **per il periodo d'imposta 1° giugno 2021 – 31 dicembre 2021**, ha beneficiato della **causa di esclusione ordinaria** che disapplica gli Isa per l'anno di inizio dell'attività, con **esonero anche dalla compilazione e presentazione del modello dichiarativo**;
- **per il periodo d'imposta 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022**, può beneficiare della **causa di esclusione speciale** che disapplica gli Isa per i soggetti che hanno aperto la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2021, con **obbligo però di compilare e presentare il modello dichiarativo**.

RISCOSSIONE

Definizione delle liti: l'Agenzia delle Entrate nega lo scomputo delle sanzioni

di **Domenico Santoro, Gianluca Cristofori**



Secondo l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate, **non sarebbe possibile scomputare dagli importi dovuti per accedere alla disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie** quanto versato dal contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto impositivo, a titolo di **definizione agevolata delle sole sanzioni** (ex-[articolo 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997](#)).

Ciò nonostante la **Corte di Cassazione**, con l'unica pronuncia a nostra conoscenza ([sentenza n.2378 del 25.01.2023](#)), abbia espresso un'**interpretazione in senso contrario**, ammettendo detto scomputo anche al fine di **evitare inaccettabili disparità di trattamento tra contribuenti lesive del principio costituzionale di eguaglianza**.

Più in dettaglio, l'[articolo 1, commi da 186 a 203, L. 197/2022](#) (cd. "Legge di Bilancio 2023"), ha introdotto una **particolare forma di definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria**, in cui siano parti l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane, pendenti alla data del 1° gennaio 2023, prevedendo che "[...] *possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio [...], con il pagamento di un importo pari al valore della controversia*", in misura percentuale variabile in ragione del grado in cui la lite è pendente e dell'esito dei precedenti gradi di giudizio.

Il comma 196 del menzionato articolo 1 della "Legge di Bilancio 2023", con una formulazione analoga a quella utilizzata nella precedente "edizione" della definizione agevolata delle controversie tributarie ([articolo 6, comma 9, D.L. 119/2018](#)), dispone, inoltre, che **"Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio [...]"**.

Con riferimento alla "**precedente**" edizione della **definizione agevolata**, l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 6/E/2019](#), confermando la propria tesi interpretativa, aveva ritenuto che

“Possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell’Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire. [...] non possono essere scomputati gli importi versati per definire in via agevolata le sanzioni ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, atteso che le stesse, in quanto già definite, non sono mai state in contestazione [...]”.

Proprio con riferimento alla menzionata “precedente edizione” della definizione agevolata, la Corte di Cassazione, con la succitata sentenza n.2378 del 25.01.2023, ha precisato che, “A differenza di altre precedenti disposizioni clemenziali o condonistiche, la novella del 2018 [n.d.r., così come la novella del 2022, avendo analogo tenore] **consente di calcolare ai fini della definizione agevolata, tutte le somme comunque versate nel corso del giudizio. In quanto lex specialis e posteriore, essa deroga all’altra disposizione premiale, il citato d.lgs. n. 472/1997, che consente di definire le sanzioni con un abbuono dei due terzi, rinunciando alla loro ripetizione, concentrando il contenzioso solo sulle imposte. In altri termini, le due disposizioni premiali non sono incompatibili, poiché una contiene l’altra, nel senso che la definizione delle sanzioni di cui alla d.lgs. n. 472/1997 ha collegamento con la definizione di cui al D.L. n. 119/2018. Accedendo ai benefici della prima, le somme relative escono dal contenzioso, divenendo definitivamente irripetibili, ma restano sempre somme corrisposte in ragione ed in costanza della controversia che si vuole definire con la procedura di cui al più volte citato D.L. n. 119/2018. Deve infatti essere valorizzata l’espressione testuale del legislatore che ha voluto fossero scomputabili le somme “a qualsiasi titolo” versate in costanza di giudizio e che trovano fondamento sul contenzioso in essere che si vuol definire”.**

Osserva, inoltre, la Corte di Cassazione che, “All’argomento letterale si affianca, irrobustendolo, l’argomento logico sistematico. Ed infatti, nell’ottica premiale, **il contribuente che avesse pagato -pur in misura ridotta - le sanzioni non potrebbe tenerne conto nel calcolo del dovuto e subirebbe trattamento peggiore di chi non ha pagato nulla, poiché entrambi sarebbero tenuti a pagare la stessa somma. La conseguenza palesemente iniqua induce ad escludere l’opzione ermeneutica, dovendosi scegliere la soluzione interpretativa che sia conforme ai canoni costituzionali, nel caso di specie quelli dell’articolo 53 e 97 della Carta, specificazioni puntuali del generale principio di eguaglianza - formale e sostanziale - di cui all’articolo 3”.**

Nonostante la chiara interpretazione della Corte di Cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha invece ribadito la propria tesi interpretativa anche con riguardo all’attuale disciplina di definizione agevolata delle liti pendenti:

- pur non prendendo posizione sulla tematica con le [circolari 2/E/2023](#) e [6/E/2023](#), con la [risposta all’istanza di interpello n.305 del 24.04.2023](#) è stata richiamata e confermata la tesi in precedenza sostenuta con la [circolare 6/E/2019](#). A supporto della tesi sostenuta, sono stati citati anche alcuni precedenti giurisprudenziali (Corte di Cassazione n. 5166/2022, n. 25577/2017 e n. 18740/2015) i quali, tuttavia, si riferiscono a **casi ben diversi, non aderenti alla disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie;**
- espressamente sollecitata a rivedere la propria tesi interpretativa, in ragione del

sopravvenuto orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, la **Direzione Provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate, in una recente risposta (non pubblica) a un'istanza di interpello**, ha evidenziato “[...] *in primis che per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In riferimento al caso di specie, si ritiene di non condividere la soluzione interpretativa proposta dalla società istante, in quanto, come evidenziato nei succitati documenti di prassi e come chiarito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (Prot. n. 30294/2023), “dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio”? diversamente, gli importi versati per definire in modo agevolato le sole sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non possono essere scomputati in quanto non formano oggetto della materia del contendere”*.

Considerati gli **obiettivi che il Legislatore avrebbe inteso perseguire** con l'introduzione della disciplina di definizione agevolata delle liti pendenti – ovverosia “[...] *supportare le imprese e, in generale, i contribuenti nell'attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell'emergenza pandemica e all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici*”, nonché deflazionare e ridurre i procedimenti contenziosi attualmente in essere – l'interpretazione resa dall'Agenzia delle Entrate potrebbe infine **determinare proprio l'effetto contrario, facendo lievitare i procedimenti contenziosi attualmente in essere**, per effetto dell'impugnazione dei dinieghi di accesso alla disciplina che saranno eventualmente eseguiti da quei contribuenti che vorranno veder riconosciuto il proprio diritto allo scomputo delle sanzioni definite in modo agevolato ex-[articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 472/1997](#), in modo coerente con quanto finora precisato dalla stessa Corte di Cassazione.

Sarebbe, quindi, certamente auspicabile una **revisione dell'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate, in modo da allinearsi al condivisibile orientamento espresso più di recente dalla Corte di Cassazione**.

AGEVOLAZIONI

Immobili “patrimonio” e assegnazione agevolata ai soci

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



Gli **immobili non strumentali** (cd. “patrimonio”) detenuti dalle imprese possono essere oggetto di assegnazione agevolata **a condizione che non siano utilizzati direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa alla data in cui è effettuata l’operazione.**

La Legge di Bilancio 2023, nel riproporre la possibilità di assegnare o cedere ai soci in via agevolata gli immobili entro il prossimo 30 settembre 2023, **esclude dall’ambito applicativo solamente gli immobili strumentali per destinazione.**

Gli immobili non strumentali (o patrimonio) **concorrono alla formazione del reddito d’impresa secondo le risultanze catastali**, con conseguente irrilevanza dei componenti positivi e negativi imputati nel conto economico ([articolo 90 Tuir](#)).

Le disposizioni normative che regolano la determinazione del reddito d’impresa suddividono gli immobili **in tre categorie:**

- **strumentali** ([articolo 43 Tuir](#)), che a loro volta possono essere “per natura” (classificati nelle categorie A/10, B, C, D ed E), che mantengono la strumentalità anche se non utilizzati o concessi in locazione o comodato, o “per destinazione” (utilizzati direttamente ed esclusivamente per l’attività d’impresa, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza), che concorrono alla formazione del reddito d’impresa in base alle risultanze contabili (deduzione dei costi, tassazione dei relativi proventi, scorporo del valore dell’area, ecc.);
- **merce**, costituenti oggetto dell’attività d’impresa, che concorrono alla formazione del reddito d’impresa quale rimanenze finali, valorizzate secondo le disposizioni dell’[articolo 92 Tuir](#) (ovvero [articolo 93](#) per le opere ultrannuali);
- **non strumentali** (o “patrimonio”), individuati per esclusione in quanto non rientranti nelle precedenti categorie indicate. Si tratta di immobili di natura abitativa (altrimenti rientrano tra quelli strumentali per natura), non utilizzati direttamente per lo

svolgimento dell'attività d'impresa, né oggetto proprio dell'attività d'impresa.

Per tali ultimi beni, l'[articolo 90 Tuir](#) prevede la concorrenza al reddito d'impresa del reddito fondiario (o catastale), con conseguente **indeducibilità di tutti i costi afferenti tali immobili** (salve le eccezioni oltre evidenziate), e **non imponibilità di eventuali proventi** derivanti dai beni in questione, quali ad esempio i canoni di locazione.

Operata tale sterilizzazione (con le relative variazioni nel modello Redditi), il **reddito "fondiario"** è determinato nel maggiore tra rendita catastale rivalutata del 5% ed il canone di locazione, eventualmente ridotto di un importo massimo del 15% a titolo di spese di manutenzione ordinaria effettivamente sostenute e documentate.

In merito a tale ultimo aspetto, la [circolare 10/E/2006](#) ha precisato che **le spese di manutenzione rilevanti per la riduzione del canone di locazione devono essere rimaste a carico del locatore** (ipotesi poco frequente, poiché trattasi di spese contrattualmente a carico del locatario), e comunque entro il predetto limite del 15%.

Le spese di manutenzione ordinaria rilevanti al tal fine sono quelle rientranti nell'[articolo 3, comma 1, lett. a\), D.P.R. 380/2001](#), vale a dire quelle relative alle **opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici**, nonché quelle necessarie ad **integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti** (sul punto, la [circolare 57/E/1998](#) contiene un **elenco esaustivo degli interventi edilizi che rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria**).

L'eventuale **eccedenza delle spese di manutenzione ordinaria** rispetto al "tetto" del 15% del canone di locazione **non è deducibile**, al pari degli altri costi, nemmeno negli esercizi successivi anche laddove nel corso di tali periodi le spese di manutenzione siano inferiori al predetto limite ([circolare 10/E/2006](#)).

Per quanto riguarda le altre spese, si segnala che la Norma AIDC n. 156 distingue le stesse in due categorie:

- **costi dei quali si tiene conto nella determinazione degli estimi catastali**, e come tali **indeducibili** in quanto ricompresi già nella rendita catastale, tra cui rientrano le spese di riparazione e manutenzione (salvo quanto detto in precedenza), spese di custodia e portineria degli stabili, nonché spese per la gestione e l'amministrazione dell'immobile;
- **costi non direttamente collegati all'immobile**, e quindi interamente deducibili, ricomprendendo in tale ambito le spese per il personale addetto alla contabilità, le spese di gestione societaria e più in generale tutte le spese generali.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Competenza temporale dei risarcimenti da sentenze

di **Fabio Landuzzi**



Non è così infrequente che una società commerciale sia **parte attrice** in un procedimento di **contenzioso** avviato nei confronti di terzi verso cui, lamentando **violazioni di obblighi** contrattuali o **comportamenti illeciti**, domandi per **via giudiziale**, o eventualmente anche **arbitrale**, il riconoscimento di un **risarcimento in denaro**. Può trattarsi di procedimenti avviati nei confronti di fornitori, clienti o anche di concorrenti.

Ipotizzando che la **sentenza di primo grado**, o il lodo arbitrale, sia **favorevole alla società** e le riconosca quindi il diritto a ricevere dalla parte convenuta il **risarcimento del danno** quantificandolo in un determinato ammontare, si pone per la società **il tema del momento** in cui questo componente positivo di reddito, non definitivo in quanto impugnabile da parte del **soggetto soccombente**, deve essere **iscritto in bilancio** e, di riflesso, quando deve concorrere a formare il **risultato imponibile** della società stessa.

Partendo dal fronte contabile, il riferimento va certamente al **Principio contabile OIC 15**, il cui par. 10, con riguardo ai *“crediti che si originano per ragioni **differenti dallo scambio di beni e servizi**”*, ne individua il **momento di rilevazione contabile** in quello in cui viene a sussistere il **“titolo” al credito**, ossia quando viene ad esistere *“effettivamente **un’obbligazione di terzi verso la società**”*.

L’interrogativo da porsi è allora il seguente: può questa indicazione contenuta nell’OIC 15 indurre alla conclusione assoluta secondo cui il **componente positivo** di reddito conseguente ad una **sentenza di primo grado**, o ad un **lodo arbitrale non definitivo**, favorevole alla società, deve essere imputato necessariamente nel conto economico del **periodo di imposta in cui è emesso il provvedimento**?

La risposta a questo interrogativo, a parere di chi scrive, **dovrebbe essere non affermativa**, nel senso che l’indicazione dell’OIC 15 va necessariamente ponderata alla luce almeno di **due fondamentali postulati** del bilancio che sono contenuti nel Principio contabile OIC 11:

1. la **“prudenza”**, in forza del quale i componenti economici vanno iscritti facendo uso di una **“ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza”** dando **“prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza”**;
2. la **“rappresentazione sostanziale”** che deve guidare il redattore del bilancio nella decisione di iscrizione anche dei componenti economici, declinando di volta in volta sul caso specifico le indicazioni che sono contenute nei rispettivi Principi contabili di riferimento.

Perciò, se il redattore del bilancio, alla luce di tutte le **informazioni disponibili** circa la pratica di contenzioso in questione, **adeguatamente motivate** sotto il profilo tecnico, combinando i due postulati anzidetti rispetto all'applicazione al caso di specie delle indicazioni dell'OIC 15, dovesse concludere che **l'alea di incertezza** che permea il procedimento di cui è parte la società, **sebbene di esito positivo** nel primo grado, non rende sussistenti le condizioni perché **esista un effettivo “titolo” del credito** in questione, egli avrebbe **valide e fondate ragioni** per **non iscrivere il componente positivo** nel bilancio dell'esercizio in cui viene emessa la **sentenza di primo grado**, posticipandone la contabilizzazione ad un successivo momento.

Naturalmente, questa scelta deve essere **adeguatamente motivata**, e non deve risultare **meramente discrezionale**, ovvero volta solo a posticipare senza un razionale sottostante il momento della rilevazione contabile del componente positivo di reddito.

Si è perciò dell'avviso che per i **soggetti che applicano** il principio di **derivazione rafforzata** nella determinazione del reddito imponibile, la **scelta del redattore del bilancio** circa il momento in cui imputare il provento nel conto economico abbia **piena rilevanza ai fini fiscali**, dovendo leggersi in questa direzione anche il contenuto della [risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 9/2020](#).

Va altresì ricordato che, nella risposta appena citata, l'Agenzia delle Entrate, con riguardo invece al caso delle **microimprese escluse dalla derivazione rafforzata**, e quindi che non optino per la redazione del bilancio in forma ordinaria – a seguito delle modifiche apportate all'[articolo 83, comma 1, Tuir](#), dall'[articolo 8, comma 1, lett. a\), D.L. 73/2022](#) – il componente positivo dovrebbe concorrere alla formazione del reddito imponibile nel **periodo d'imposta in cui viene ad esistenza il provvedimento** del giudice o il loro arbitrale è sottoscritto, a prescindere dal fatto che la lite **non sia definitivamente chiusa** e prosegua nei gradi successivi o secondo l'iter previsto dalla disciplina di riferimento; perciò, la microimpresa in **derivazione “semplice”**, qualora non iscrivesse il provento nel conto economico del periodo così individuato, dovrebbe giocoforza effettuare una **variazione in aumento del proprio reddito imponibile** del corrispondente periodo d'imposta.

Nel caso, poi, di vicende successive del procedimento che portino ad una rettifica peggiorativa del componente di reddito, si rilevarebbe una corrispondente **sopravvenienza passiva deducibile**.

Questa interpretazione fornita nella citata risposta con riferimento al **caso delle microimprese**

in derivazione semplice (quindi, non rafforzata), a nostro avviso, **non è del tutto convincente**; essa si fonda esclusivamente sull'assunto per cui l'emersione del **diritto all'indennizzo** disposto dalla sentenza (non definitiva) determinerebbe in modo indisponibile il "***momento di imputazione fiscale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 109 del Tuir***", a prescindere da qualsivoglia altra considerazione di carattere contabile ed economico-sostanziale, sotto la sola condizione che sussista la "**oggettiva determinabilità**" del componente reddituale positivo.

Una motivazione che lascia tuttavia qualche perplessità per il suo **rigore interpretativo** e che si baserebbe su un concetto di "**esistenza certa**" del componente positivo solo legata ad un provvedimento giudiziale, o a un lodo arbitrale, non definitivo e che potrebbe essere anzi contornato da una **significativa alea di incertezza** che, tuttavia, si vuole in questo modo privare di qualsivoglia riflesso fiscale.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Scouting: una nuova esigenza dei professionisti

di **Alessandro Massimelli di MpO & Partners**

Scouting per lo studio professionale

MpO

Ricerchiamo e selezioniamo professionisti da inserire all'interno di uno studio.

SCOPRI DI PIÙ →

Nell'ambito dell'attività caratteristica di M.p.O. in materia di operazioni di M&A su Studi Professionali, è emersa da qualche tempo da parte di primaria e selezionata clientela un'esigenza "nuova" ossia quella di rivolgersi a noi anche per la richiesta di consulenza ed assistenza nell'ambito della ricerca e della selezione di profili professionali qualificati da inserire nelle proprie strutture, a vari livelli operativi e finanche a livelli decisionali.

Tale, per noi sopravvenuta, esigenza della Clientela risponde evidentemente ad un'oggettiva difficoltà incontrata da parte degli Studi Professionali ad individuare sul "mercato" strutture specializzate nell'individuare e selezionare talune professionalità dotate di particolari caratteristiche che le rendano specificamente idonee all'inserimento in determinati ambiti e contesti professionali; da ciò nasce l'esigenza di una specifica consulenza in materia che può essere fornita al meglio da soggetti, anch'essi professionisti, dotati delle necessarie competenze, *in primis*, per la valutazione accurata delle esperienze professionali dei possibili candidati ai fini di una ponderata valutazione in merito alla specifica compatibilità delle stesse con i profili ricercati e con l'inserimento della struttura del committente.

Tale attività richiede infatti una ricerca particolarmente mirata, un'analisi accurata e competente delle esperienze maturate ed una selezione specifica che difficilmente può prescindere dalla approfondita conoscenza dall'interno delle varie "realtà" professionali e delle specificità/criticità di ciascuna; conoscenza che solo un professionista dello specifico settore di riferimento spesso è in grado di possedere. E questo obiettivo può essere raggiunto grazie ad una consulenza particolarmente qualificata come quella di M.p.o. può offrire, unitamente al proprio *network* profilato di professionisti fra i quali ricercare in prima battuta i profili selezionati per poi affinare via via la selezione.

A titolo esemplificativo possiamo riportare il caso di un primario Studio Tax&Legal che si è rivolto a noi per la ricerca di professionisti per rafforzare il proprio dipartimento di diritto bancario/finanziario; i candidati dovevano essere in possesso di specifica esperienza in alcuni ambiti tecnici specialistici ed anche requisiti anagrafici di preferenza; ricorrendo al nostro

network profilato è stata effettuata una prima selezione delle candidature possibili che ad esito di accurata analisi e ripetuti confronti con i vari candidati hanno condotto all'individuazione di taluni profili perfettamente idonei rispetto alle richieste dello studio committente.

[Continua a leggere qui](#)